

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2011, n. 13-1419

**Art. 12, comma 7 l.r. 24 gennaio 1995, n. 10. Nomina del commissario dell'AO OIRM/S. Anna di Torino.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Con legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 recante “Norme per la programmazione socio sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”, si era a suo tempo provveduto alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale, recependo sostanzialmente le proposte in allora avanzate dalla Giunta regionale con DGR n. 60-2532 del 03 aprile 2006 (come modificata dalla DGR n. 32-4991 del 22.12.2006).

In esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale citata, con DCR n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, avente ad oggetto “Individuazione delle Aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali”, venivano individuate, nell'allegato A) al provvedimento, 13 aziende sanitarie locali, nell'allegato B) 5 aziende ospedaliere e nell'allegato C) 3 aziende ospedaliere universitarie.

Con DGR n. 65-7819 del 17 dicembre 2007, avente ad oggetto “Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l. r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della DGR n. 136-39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi ed organismi aziendali”, si era proceduto tra l'altro a nominare (all'allegato B) i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, per la durata di un triennio con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

In occasione della recente scadenza, in data 31.12.2010, della maggior parte degli incarichi di direzione generale a suo tempo conferiti a mezzo del provvedimento sopra richiamato, si è proceduto al commissariamento, con DGR n. 52-1359 del 29.12.2010, delle aziende regionali sanitarie interessate, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 10/1995.

La copertura degli incarichi in parola a mezzo della nomina di un commissario è infatti consentita dalla norma regionale citata, ai sensi della quale è previsto che, nei casi di vacanza dell'ufficio e fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale possa procedere, in via eccezionale, al commissariamento dell'azienda.

Il ricorso ai commissariamenti si è, come noto, reso necessario a fronte delle attuali esigenze connesse alla prossima riorganizzazione dell'assetto istituzionale del SSR, attesa la prolungata durata temporale (da tre a cinque anni) prevista dall'art. 3bis comma 8 del D. lgs. n. 502/1992 per gli incarichi di direzione generale, ed il cui conferimento nelle forme ordinarie avrebbe potuto pregiudicare la puntuale realizzazione del programma di riordino (avviato, contestualmente al commissariamento delle ASR, con l'approvazione della DGR n. 51-1358 del 29.12.2010, ad oggetto “Avvio progetto di riordino del sistema sanitario regionale. Definizione principi generali ed approvazione proposta di nuova configurazione degli ambiti organizzativi e territoriali delle ASR. Proposta al Consiglio regionale”).

Ora, posto che in data 31.01.2011 viene a scadere l'incarico di direttore generale dell'AO OIRM/S. Anna di Torino, si rende necessario procedere al commissariamento anche di tale azienda ospedaliera.

La legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” disciplina le modalità attraverso le quali pervenire alle nomine attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali.

In esito all’Avviso pubblico indetto con DGR n. 16-100 del 24.05.2010, con successiva DGR n. 26-440 del 02.08.2010 (come successivamente integrata con la deliberazione n. 27-743 del 07.10.2010) si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei candidati alla nomina a direttore generale d’azienda sanitaria regionale della Regione Piemonte.

Alla luce delle indicazioni della proposta di cui all’All. A alla citata DGR n. 51-1358 del 29.12.2010, la quale, in materia di individuazione delle nuove aziende sanitarie regionali, configura l’incorporazione dell’AO OIRM/S. Anna (unitamente all’AO CTO/M. Adelaide di Torino) nell’attuale azienda ospedaliero universitaria S. Giovanni Battista di Torino, il soggetto su cui si ritiene di far ricadere la scelta è il dott. Emilio Iodice , (omissis), il quale, inserito nel suddetto elenco, è già stato nominato, con la citata deliberazione n. 52-1359 del 29.12.2010, commissario delle Aziende sanitarie regionali San Giovanni Battista e C.T.O. M. Adelaide, e risulta in possesso delle caratteristiche di professionalità e di conoscenza delle problematiche organizzative e gestionali aziendali utili allo svolgimento delle funzioni commissariali presso le aziende indicate.

Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale:

- di commissariare, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Azienda ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino nella persona del Commissario dr. Emilio Iodice, già commissario dell’azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista e dell’azienda ospedaliera C.T.O. M. Adelaide, entrambe con sede in Torino, con decorrenza dall’01.02.2011 sino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del SSR, e comunque non oltre il 31.12.2011;
- di dare atto che la nomina del dr. Emilio Iodice a commissario dell’Azienda ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino è effettuata con carattere di inscindibilità rispetto alla nomina già disposta, in favore dello stesso commissario, a capo dell’Azienda ospedaliero- universitaria San Giovanni di Torino e dell’Azienda ospedaliera CTO M. Adelaide di Torino, talchè il suo venir meno presso una delle tre aziende determina l’immediata decadenza dalle altre;
- di prevedere che l’incarico sia esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina è subordinata all’accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema tipo di contratto approvato con DGR n. 46-5332 del 19.02.2007, nonché all’insussistenza di cause d’incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di attribuire al commissario tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell’azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale, dovranno avere una durata pari a quella dell’incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, con la precisazione che dovranno essere nominati un unico direttore amministrativo, nonché sanitario, in capo alle aziende sanitarie S. Giovanni Battista, CTO/M. Adelaide e OIRM/S.

Anna, tutte con sede in Torino, per le quali è unica la funzione di commissariamento della direzione generale;

- di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale; gli specifici obiettivi di attività il cui raggiungimento è legato al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e 1 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 – saranno definiti con successivo provvedimento;
- di stabilire altresì che, per l'incarico oggetto del presente provvedimento, nonché per quelli, già conferiti con la citata D.G.R. n. 52/1359 del 29.12.2010, inerenti l'A.O.U. S. Giovanni Battista e l'A.O. CTO/M. Adelaide, il trattamento economico annuo complessivo sia quello, desumibile dall'All. D alla DGR n. 65-7819 del 17 dicembre 2007, stabilito per l'incarico presso l'AOU San Giovanni Battista, rideterminato, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in € 123.949,60 (€ centoventitremilanovecentoquarantasei/60), oltre alla quota integrativa del trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché al rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione così come definiti nelle DGR nn. 30-43 del 30.04.2010, 3-360 del 20.07.2010 e 31-567 del 06.09.2010;
- di dare atto che il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle ASR;
- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento saranno posti a carico delle aziende sanitarie regionali San Giovanni Battista, C.T.O./M. Adelaide e OIRM/S. Anna in proporzione alle rispettive quote di riparto regionale.

Quanto sopra illustrato, motivato e proposto, visti :

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421";
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la L. R. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., avente ad oggetto: "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modifiche, in L. 6 agosto 2008 n. 133;
- la L. R. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., avente ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle A.S.R. della Regione Piemonte";

- la L. R. 6 agosto 2007, n. 18, recante "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ad documenti amministrativi";
- la L. R. 4 luglio 2005, n. 7, avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti";
- la D.G.R. n. 60-2532 del 3 aprile 2006, avente ad oggetto "Individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali. Proposta al Consiglio Regionale";
- la D.G.R. n. 32-4991 del 22 dicembre 2006, avente ad oggetto "Conferma della proposta di riduzione del numero complessivo delle Aziende Sanitarie con parziale emendamento alla proposta dei relativi ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 60-2532 del 3 aprile 2006. Proposta al Consiglio Regionale";
- la D.C.R. n. 136 - 39452 del 22.10.2007, avente ad oggetto "Individuazione delle Aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali";
- la D.G.R. n. 46 - 5332 del 19 febbraio 2007 e s.m.i., avente ad oggetto: "Determinazione dei contenuti normativi dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto";
- la D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007, avente ad oggetto: "Assetto del Sistema sanitario regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l'operatività degli altri organi ed organismi aziendali";
- la D.G.R. n. 16-100 del 24 maggio 2010, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale";
- la D.G.R. n. 26 - 440 del 2 agosto 2010, di aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale come integrata dalla D.G.R. n. 27-743 del 07.10.2010;
- la D.G.R. n. 30-43 del 30 aprile 2010, avente ad oggetto: "Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte per la gestione 2010";
- la D.G.R. n. 3-360 del 20 luglio 2010, avente ad oggetto: "Approvazione dei piani di rientro e dello schema tipo di accordo per il perseguimento dell'equilibrio della gestione nell'anno 2010 tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali;
- la D.G.R. n. 31-567 del 6 settembre 2010, avente ad oggetto: " D.G.R. n. 3-360 del 20.7.2010. Approvazione dei piani di rientro e dello schema tipo di accordo per il perseguimento dell'equilibrio della gestione nell'anno 2010 tra la regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali. Correzione errore materiale";
- la D.G.R. n. 51-1358 del 29.12.2010 avente ad oggetto "Avvio progetto di riordino del sistema sanitario regionale. Definizione principi generali ed approvazione proposta di nuova configurazione degli ambiti organizzativi e territoriali delle ASR. Proposta al Consiglio regionale";
- la D.G.R. n. 52-1359 del 20.12.2010 avente ad oggetto "Art. 12, comma 7, l.r. n. 10/95. Nomina Commissari aziende sanitarie regionali;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di commissariare, per le ragioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Azienda ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino nella persona del Commissario dr. Emilio Iodice, già commissario dell'azienda ospedaliero universitaria San Giovanni Battista e

dell'azienda ospedaliera C.T.O. M. Adelaide, entrambe con sede in Torino, con decorrenza dall'01.02.2011 sino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del SSR, e comunque non oltre il 31.12.2011;

- di dare atto che la nomina del dr. Emilio Iodice a commissario dell'Azienda ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino è effettuata con carattere di inscindibilità rispetto alla nomina già disposta, in favore dello stesso commissario, a capo dell'Azienda ospedaliero- universitaria San Giovanni di Torino e dell'Azienda ospedaliera CTO M. Adelaide di Torino, talchè il suo venir meno presso una delle tre aziende determina l'immediata decadenza dalle altre;

- di prevedere che l'incarico sia esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina è subordinata all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema tipo di contratto approvato con DGR n. 46-5332 del 19.02.2007, nonché all'insussistenza di cause d'incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

- di attribuire al commissario tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, con la precisazione che dovranno essere nominati un unico direttore amministrativo, nonché sanitario, in capo alle aziende sanitarie S. Giovanni Battista, CTO/M. Adelaide e OIRM/S. Anna, tutte con sede in Torino, per le quali è unica la funzione di commissariamento della direzione generale;

- di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale; gli specifici obiettivi di attività il cui raggiungimento è legato al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 – saranno definiti con successivo provvedimento;

- di stabilire altresì che, per l'incarico oggetto del presente provvedimento, nonché per quelli, già conferiti con la citata D.G.R. n. 52-1359 del 29.12.2010 inerenti l'A.O.U. S. Giovanni Battista e l'A.O. CTO/M. Adelaide, il trattamento economico annuo complessivo sia quello, desumibile dall'All. D alla DGR n. 65-7819 del 17 dicembre 2007, stabilito per l'incarico presso l'AOU San Giovanni Battista, rideterminato, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in € 123.949,60 (€ centoventitremilanovecentoquarantanove/60), oltre alla quota integrativa del trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché al rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione così come definiti nelle DGR nn. 30-43 del 30.04.2010, 3-360 del 20.07.2010 e 31-567 del 06.09.2010;

- di dare atto che il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti

dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle ASR;

- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento saranno posti a carico delle aziende sanitarie regionali San Giovanni Battista, C.T.O./M. Adelaide e OIRM/S. Anna in proporzione alle rispettive quote di riparto regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)